ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

n° 34 del 17.12.2018

Oggetto: Approvazione della razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente Parco, con riferimento al 31.12.2017 - art. 20 e 26 d.lgs. 175/2016 e s.m.i.

L'anno 2018, giorno 17 del mese di dicembre, presso la Sede dell'Ente Parco in Torino, Via Pio VII 9, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco. Presiede la seduta Italo CERISE in qualità di Presidente.
Assume le funzioni di Segretario Antonio MINGOZZI, assistito da Pier Giorgio MOSSO per la redazione del verbale.
Dei componenti sono presenti n. 8 come risulta qui di seguito:

	COGNOME	NOME	QUALIFICA	P	A
1	CERISE	Italo	Presidente	X	
2	CROSASSO	Danilo	Vicepresidente	X	
3	CAPIRONE	Enrico	Componente	X	
4	DUPONT	Giuseppe	Componente		X
5	FARINA	Antonio	Componente	X	
6	FRANZETTI	Barbara	Componente	X	
7	JOCALLAZ	Bruno	Componente	X	
8	PICCO	Cristiano	Componente	X	
9	VERCELLINO	Luigi	Componente	X	

Il Consiglio Direttivo

- Richiamato lo Statuto del Parco, approvato con D.M. 352 del 15.12.2017;
- Visto l'art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, modificato dal d.lgs. 100/2017, (cd. Testo Unico Società Partecipate, T.U.S.P.) ad oggetto: *"Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche"*, che dispone che quanto segue:

1. *Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*

2. *I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel*

stampato su carta riciclata

triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

3. *I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.*

4. *In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4." .... Omissis...*

7. *La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9. ... Omissis... "*

- Visto l'art. 26, comma 11, del d.lgs. 175/16, che prevede che alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31.12.2017;

- Richiamata la Deliberazione d'urgenza del Presidente n. 39 del 21.09.2017, ratificata con D.C.D. n. 3/2017, avente ad oggetto: *"Revisione straordinaria delle Società partecipate ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100. Individuazione partecipazione da alienare. Determinazioni per alienazione. Ricognizione degli organismi partecipati. Approvazione. Indirizzi riferiti alla partecipazione in Associazioni, Fondazioni, Consorzi, Comitati",* i cui contenuti si richiamano integralmente *per relationem*;

- Visto che con la citata Deliberazione veniva approvata, ex art. 24 del T.U.S.P., la ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute dall'Ente alla data del 23.09.2016, e si prendeva atto, verificata la non sussistenza delle condizioni previste dalla legge per il mantenimento dell'unica partecipazione societaria posseduta dall'Ente e relativa alla Società GAL Valli del Canavese scarl, della necessità di procedere alla vendita della relativa quota di partecipazione, alla data del 23.09.2016 del 3,96% pari ad € 3.015,07, con procedura da concludersi entro il termine massimo di un anno dalla conclusione della ricognizione;

- Vista la successiva D.C.D. n. 20 del 24.09.2018 con cui venivano fornite indicazioni in merito alle modalità di cessione della quota di partecipazione del GAL Valli del Canavese, da attuarsi tramite avviso pubblico di vendita, tenuto conto della necessità di esperimento della prelazione dei soci prevista dall'art. 12 dello Statuto societario;

- Verificato pertanto che occorre adottare l'atto di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente con riferimento alla situazione al 31.12.2017, avuta ragione della revisione straordinaria di cui sopra e di quanto dalla stessa conseguente;
- Tenuto conto che, analogamente a quanto fatto in occasione della ricognizione straordinaria ex art. 24, è opportuno procedere ad un esame ricognitivo della situazione al 31.12.2017 di tutti gli organismi partecipati dall'Ente, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica risultante

dall'Allegato A al presente atto per farne parte integrante, comprendendo, in aggiunta alla ricognizione degli organismi partecipati dall'Ente Parco costituiti in forma di società e assoggettati in quanto tali alla razionalizzazione di cui all'art. 20 T.U.S.P. (Parte Prima), anche quelli costituiti in forma di associazioni, fondazioni, consorzi, comitati (Parte Seconda);

- Verificato che in base a quanto emerge dalla relazione tecnica, è in corso la procedura ad evidenza pubblica per l'alienazione della partecipazione alla Società GAL Valli del Canavese scarl, permanendo la mancanza dei requisiti obbligatori previsti dagli artt. 20, co. 2, lett. b) e d) del d.lgs. 175/2016, e s.m.i., e per le motivazioni già indicate nella Deliberazione n. 39/2017;
- Preso atto che, sempre in base a quanto emerge dalla suddetta relazione tecnica, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017 l'Ente Parco non risulta detenere altre partecipazioni societarie, in quanto tali assoggettate alla disciplina di cui al T.U.S.P., vista la natura degli altri organismi partecipati, costituiti in forma diversa da società e individuati nella parte seconda dell'allegato A, Relazione Tecnica (associazioni, fondazioni, consorzi, comitati);
- Con votazione palese avente il seguente esito:
  - presenti e votanti: n. 8
  - voti favorevoli: n. 8
  - voti contrari: n. =
  - astenuti: n. =

delibera

1. di approvare, ai sensi degli artt. 20 e 26 del d.lgs. 175/2016, modificato con d.lgs. 100/2017, la razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente con riferimento alla situazione al 31.12.2017, avuta ragione della revisione straordinaria di cui all'art. 24 del d.lgs. 175/2016, di cui alla deliberazione d'urgenza del Presidente n. 39/2017, ratificata con D.C.D. n. 3/17, e di quanto dalla stessa conseguente, nei termini di cui alla Relazione Tecnica, parte prima, di cui all'allegato A parte integrante della presente deliberazione;
2. di prendere atto che è in corso la procedura ad evidenza pubblica per l'alienazione della partecipazione alla Società GAL Valli del Canavese scarl, per la quale permane la mancanza dei requisiti obbligatori previsti dagli artt. 20, comma 2, lett. b) e d) del d.lgs. 175/2016, e per le motivazioni già indicate nella citata Deliberazione d'urgenza n. 39/2017;
3. di prendere atto che, sempre in base alla suddetta relazione tecnica, con riferimento alla data del 31.12.2017 l'Ente Parco non risulta detenere altre partecipazioni societarie, in quanto tali assoggettate alla disciplina di cui al d.lgs. 175/2016, vista la natura degli altri organismi partecipati, costituiti in forma diversa da società e descritti, per completezza di informazione, nella parte seconda della suddetta relazione (associazioni, fondazioni, consorzi, comitati);
4. di trasmettere la presente deliberazione agli Enti vigilanti e competenti per le rispettive determinazioni, oltre che alle strutture (MEF, Dipartimento del Tesoro) previste e con le modalità indicate dal d.lgs. 175/2016 ed alla sezione della Corte dei Conti competente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
(Dott. Italo Cerise)

Il Direttore Segretario
(Prof. Antonio Mingozzi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Deliberazione, in copia, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso di Torino per almeno quindici giorni consecutivi a partire dalla data del .....20 DIC 2018.....

Torino, lì .....

Il Direttore

Prof. Antonio Mingozzi

ATTIVITÀ DI VIGILANZA (LL. 70/1975, 241/1990, 394/1991)

Deliberazione trasmessa con nota prot. n. ..... del ..... tramite raccomandata con avviso di ricevimento

☐ Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
☐ Al Ministero dell'Economia e delle Finanze

☐ Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dip. Funzione Pubblica)

☐ Alla Corte dei Conti

Deliberazione pervenuta al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data ..... come risulta da avviso di ricevimento

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA .....

☐ per la comunicazione di approvazione con nota prot. n. ..... del ..... da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

☐ per la scadenza del termine di 60 giorni dalla ricezione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

RICHIESTA DI CHIARIMENTI / RIESAME

Richiesta di chiarimenti e/o rilievi per il riesame con nota prot. n. ..... del ..... del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pervenuta in data .....

Chiarimenti e/o riesame pervenuti al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data ..... con .....

ANNULLAMENTO

Disposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n. ..... del .....

NOTE .....

Il Direttore Segretario

Allegato A

RELAZIONE TECNICA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N ..... DEL ...

Parte Prima – Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente Parco, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017, ai sensi dell'art. 20 e 26 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100

a) Premessa e quadro normativo di riferimento

Con il d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, è stato approvato il nuovo *Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.)*, come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo").

Il T.U.S.P. si applica a tutte le amministrazioni pubbliche, pur con delle specificità in particolare per gli enti locali, e pone in capo alle amministrazioni una serie di adempimenti, fra cui, con riferimento specifico riferimento agli obblighi di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche societarie:

- una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto (23 settembre 2016), da effettuare ai sensi dell'art. 24 entro il 30 settembre 2017;
- una revisione periodica da effettuare annualmente, e che prevede l'approvazione di un piano di razionalizzazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con obbligo di relazione sull'attuazione dello stesso entro il 31 dicembre dell'anno successivo (art. 20); in tal senso la prima revisione periodica è stata prevista con inizio *"a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017"* (art. 26, comma 11), e riguarda anche l'attuazione di quanto disposto in occasione della revisione straordinaria di cui sopra.

Il T.U.S.P. (cfr. art. 3, c.1), definendo i tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica, prevede che le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

Ai sensi del T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) è previsto che le pubbliche amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

In particolare, è previsto che le pubbliche amministrazioni possano mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

  a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

  b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e s.m.i.;

  c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto

legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

Lo stesso art. 4, nei successivi commi 6), 7) e 8), prevede altresì che:

6) è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione art. 34 del regolamento (CE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 dell'art. 34 del regolamento (CE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'art. 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014,

7) sono ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili,

8) è fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca.

Ai fini di cui sopra, il legislatore ha previsto che debbano essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni societarie per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ricadono in una delle ipotesi sotto elencate previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
  b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, d.lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.

Per completezza, è opportuno precisare che il legislatore ha fatto salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale dell'Ente e dando atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.

Le ricognizioni, sia straordinarie che ordinarie, sono adempimenti obbligatori anche nel caso in cui l'amministrazione pubblica non possieda alcuna partecipazione, e devono essere effettuate anche per le partecipazioni di minima entità; i relativi esiti devono essere comunicati ai sensi del T.U.S.P., alla competente sezione della Corte dei Conti, e al Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante un apposito applicativo del Dipartimento del Tesoro.

b) Analisi della situazione delle società partecipate dall'Ente con riferimento alla data del 31.12.2017

1) Relazione sullo stato di attuazione del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del T.U.S.P. (23 settembre 2016), effettuato ai sensi dell'art. 24

L'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, con deliberazione urgente del Presidente n. 39 del 21.09.2019, ratificata dal Consiglio Direttivo con deliberazione n. 3 del 03.10.2017, ha approvato la *"Revisione straordinaria delle Società partecipate ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100. Individuazione partecipazione da alienare. Determinazioni per alienazione. Ricognizione degli organismi partecipati. Approvazione. Indirizzi riferiti alla partecipazione in Associazioni, Fondazioni, Consorzi, Comitati"*. La deliberazione è divenuta esecutiva in data 19.10.2027 a seguito di intervenuta approvazione con nota prot. n. 22631 del Ministero Vigilante, ed è stata trasmessa con nota prot. n. 3927 del 22.09.2017 alla competente Sezione controllo Enti della Corte dei Conti in Roma.

Gli esiti della ricognizione sono stati trasmessi nei tempi prescritti al MEF, Dipartimento del Tesoro, con l'apposito applicativo previsto per la revisione straordinaria ex art. 24 d.lgs. 175/2016.

Dalla ricognizione è risultato che alla data del 23 settembre 2016, l'Ente Parco possedeva un'unica partecipazione societaria detenuta presso il GAL VALLI DEL CANAVESE – GRUPPO DI AZIONE LOCALE – Società Consortile a responsabilità limitata, con sede a Rivara (TO), e il cui scopo sociale è quello *"mutualistico di promuovere lo sviluppo sociale ed economico del territorio, così come delimitato dai confini amministrativi degli enti locali soci, nonché di tutelarne e valorizzarne i patrimoni culturali, naturalistici, ambientali e paesaggistici."*

Si trattava di una partecipazione diretta, minoritaria e non di controllo, con quota di proprietà del 3,96% del capitale sociale e pari ad € 3.015,07 alla data di approvazione dell'atto di ricognizione.

Tramite la compilazione delle apposite schede fornite dal legislatore, si è evidenziata in particolare la presenza di un numero di amministratori (7) superiore a quello dei dipendenti 4 (art. 20, co. 2, lett. b TUSP), e nel triennio precedente di un fatturato medio non superiore a 500.000 € (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies TUSP). Si trattava di due condizioni al verificarsi anche solo di una delle quali il legislatore obbliga alla alienazione o all'attuazione delle misure di piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione.

In aggiunta ad alcuni elementi connessi a valutazioni attinenti al permanere dell'interesse pubblico al mantenimento della quota, si è evidenziata quindi la necessità di attuazione delle misure di razionalizzazione nei confronti della partecipazione dell'Ente Parco alla Società GAL Valli del Canavese, che sarebbe potuta consistere nella dismissione della partecipazione tramite alienazione, nelle forme previste per legge, della quota sociale di partecipazione, vista in particolare per mancanza dei requisiti obbligatori previsti dagli artt. 20, co. 2, lett. b) e d) del d.lgs. 175/2016, e s.m.i.

Si evidenziavano alcuni elementi di possibili problematicità, quali il rischio di allungamento della procedura di liquidazione, derivanti dalla comunque ritenuta obbligatoria dismissione della quota, cui si sarebbe potuto eventualmente far fronte con gli strumenti di liquidazione obbligatoria posti dall'art. 24 del TUPS.

Con successiva Deliberazione n. 20 del 24.09.2018 il Consiglio Direttivo ha fornito indicazioni in merito alle modalità di cessione della quota di partecipazione al GAL Valli del Canavese, da attuarsi tramite avviso pubblico di vendita, tenuto conto della necessità di esperimento della obbligatoria prelazione dei soci prevista dall'art. 12 dello Statuto societario. L'atto è divenuto esecutiva in data 03.10.2018 a seguito dell'intervenuta approvazione da parte del Ministero vigilante con nota prot. n. 23069.

Di conseguenza, è stato approvato e pubblicato il *"Bando di asta pubblica per la cessione delle partecipazioni detenute dall'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso nel GAL Valli del Canavese Scarl"* ; alla data di approvazione del presente atto il bando è in pubblicazione all'albo pretorio on line dell'Ente Parco ed altresì alla sezione amministrazione trasparente, sezione bandi di gara e contratti, del sito internet del Parco www.pngp.it; la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata al 21.01.2019. Il valore della quota a base di gara è stato indicato nella quota risultante al 31.12.2017 (ultimo bilancio approvato) e pari al 4,38% del capitale sociale, per un prezzo a base d'asta pari ad € 3.331,80, soggetto a rialzo.

Si coglie l'occasione per precisare che, con riferimento alla situazione societaria alla data del 31.12.2017, dall'esame della documentazione trasmessa dallo stesso GAL Valli del Canavese risulta la permanenza a tale data delle condizioni che già avevano portato alla obbligatoria dismissione:

- art. 20, comma 2, lett. b): numero di amministratori (7) superiore a quello dei dipendenti (4);
- art. 20, comma 2, lett. d): fatturato medio, nel triennio precedente, non superiore a un milione di euro (nuovo importo elevato da 500.000 a un milione a decorrere dal 2017).

2) Piano di revisione periodica annuale delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31.12.2017, effettuato ai sensi dell'art. 20

Con riferimento alla data del 31.12.2017, si conferma che l'Ente Parco non deteneva altre partecipazioni societarie oltre alla quota del GAL Valli del Canavese oggetto di dismissione e risultante al precedente paragrafo 1).

Parte seconda - Ricognizione degli organismi partecipati in forma di Associazioni, Fondazioni, Consorzi, Comitati alla data del 31.12.2017

a) Premessa e quadro normativo di riferimento

In un'ottica di migliore conoscibilità delle situazioni in corso, un completo quadro ricognitorio delle partecipazioni può comprendere anche gli altri organismi partecipati dall'Ente Parco, non assoggettati agli interventi di razionalizzazione di cui al T.U.S.P., costituiti in forma di associazioni, fondazioni, consorzi, comitati.

La ricognizione si collega agli obblighi in materia di trasparenza posti in materia dal d.lgs. 33/2013, nonché delle rilevazioni richieste a livello ministeriale (es. Dipartimento del Tesoro).

Si richiamano le indicazioni dell'ANAC di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, applicabili anche agli organismi qui considerati.

b) Ricognizione degli organismi partecipati dall'Ente, costituiti non in forma societaria

Alla data del 31.12.2017, si evidenziano le partecipazioni nei seguenti organismi:

Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni - ARAN, con sede a Roma; istituita già dal d.lgs. 29/1992 ed accresciuta e riconfermata nelle sue funzioni dai d.lgs. 165/2001 e 150/2009; è l'Agenzia tecnica, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, gestionale e contabile, che rappresenta le pubbliche amministrazioni nella contrattazione collettiva nazionale di lavoro; con appositi D.M. sono definiti i contributi annuali, previsti dal d.lgs. 165/2001, dovuti per l'attività di contrattazione ed assistenza; l'Ente versa a tal fine un contributo annuale previsto attualmente nell'importo di € 238,70;

Associazione GAL Valle d'Aosta, con sede ad Aosta: associazione riconosciuta senza scopo di lucro, costituita in data 06.08.2016 quale Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) con lo scopo prioritario di partecipare al Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) della Regione autonoma Valle d'Aosta 2014-2020 e di dare attuazione alla Strategia di Sviluppo Locale (S.S.L.) in fase di approvazione; in quanto soggetto G.A.L. fa riferimento alla normativa di cui all'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013, come già evidenziato in occasione della prima analisi del GAL Valli del Canavese, ma la diversa configurazione giuridica fa sì che sia esonerato dalla ricognizione condotta con le modalità di cui al D.LGS. 175/2016; l'Ente Parco ha acquisito la qualità di socio a seguito di deliberazione del Comitato direttivo n. 1/2017 del 14.02.2017; si precisa che dal 2018 l'assemblea dei soci ha previsto una quota annua di cofinanziamento pari ad € 500,00;

Associazione ALPARC – Rete delle Aree Protette Alpine, con sede a Chambery (FR); organizzazione fondata giuridicamente sulle decisioni dell'Assemblea Generale Costitutiva del 18 gennaio 2013, regolata dalla legge del 1 luglio 1901 relativa al contratto di associazione e dal suo decreto di applicazione del 16 agosto 1901 (diritto francese delle associazioni); obiettivo principale la partecipazione all'applicazione della Convenzione delle Alpi del 7 novembre 1991 e dei suoi diversi protocolli per le aree protette, assistendo i gestori delle aree protette e gli amministratori locali nelle missioni di protezione e sviluppo sostenibile; l'Ente ha lo status di socio attivo con diritto di voto; a tal fine versa un contributo annuale di € 1.500;

Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali – Federparchi, con sede a Roma; associazione di promozione sociale senza scopo di lucro che costituisce la sezione italiana di Europarc, Federazione della Natura e dei Parchi Nazionali d'Europa; opera per promuovere la creazione dei sistemi regionali, del sistema nazionale e di quello europeo delle aree protette, ivi comprese quelle della Rete Natura 2000, in accordo con Europarc e con gli indirizzi degli organismi che agiscono nel campo della tutela e della valorizzazione dell'ambiente naturale e della

promozione dello sviluppo sostenibile; l'adesione comporta l'adesione ad Europarc; l'Ente è associato, può esprimere nomine all'interno degli organi, al cui interno l'attuale Presidente dell'Ente riveste la carica di Vicepresidente; l'Ente Parco pertanto partecipa al Consiglio Direttivo e alla Giunta Esecutiva, esercitando i relativi poteri e compiti (obiettivi, bilancio, nomina Direttore, determinazione quote di adesione); la quota associativa annuale è attualmente stabilita in € 7.000, cui possono aggiungersi altre forme di contribuzione per adesione a servizi aggiuntivi o a seguito di specifiche convenzioni;

Fondazione Gran Paradiso – Fondation Grand Paradis, con sede a Cogne (AO); fondazione con personalità giuridica di diritto privato e che non persegue scopi di lucro, istituita con Legge Regionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta 14 aprile 1998, n. 14 e 16 novembre 1999, n. 34, e ridisciplinata con successiva L.R. Valle d'Aosta 10 agosto 2004, n. 14, al fine di promuovere la valorizzazione dei comuni valdostani territorialmente interessati dal Parco Nazionale Gran Paradiso; nello scopo statutario è altresì prevista la promozione e il coordinamento del sistema museale, dei centri visitatori del Parco, di castelli e giardini botanici, l'organizzazione di eventi e rassegne, festival e manifestazioni di natura artistico-culturale; il patrimonio è per legge costituito dai conferimenti in comodato di immobili regionali o di altri enti, pubblici o privati, utili per lo svolgimento delle attività; la legge regionale prevede l'adesione come socio, fra gli altri e previa riconferma, del Parco Nazionale Gran Paradiso; l'Ente Parco per legge è componente del Consiglio di amministrazione, del Comitato Esecutivo, esercita i relativi poteri e compiti (approvazione statuto, bilancio, dotazione organica, nomina direttore, indirizzo e controllo sugli organi, proposte di convenzione, determinazione contributo annuo, gestione ordinaria e straordinaria) e può indicare componenti all'interno degli organi; l'Ente Parco partecipa alle spese necessarie al funzionamento della Fondazione tramite un contributo annuo attualmente stabilito in € 10.000, cui si aggiungono altre forme di contribuzione per svolgimento di servizi aggiuntivi o a seguito di specifiche convenzioni, in particolare finalizzate alla gestione dei centri visitatori e delle segreterie turistiche del versante valdostano del Parco;

Consorzio Turismo Torino e Provincia - Agenzia di accoglienza e promozione turistica del territorio della Provincia di Torino, con sede a Torino; Consorzio costituito ai sensi dell'art. 2602 del Codice Civile, senza fini di lucro, e che opera negli ambiti turisticamente rilevanti di cui alla L.R. Piemonte 75/2006, e s.m.i.; l'oggetto del consorzio è la promozione dell'interesse economico-commerciale collettivo nell'ambito turistico di riferimento; in qualità di consorziato l'Ente Parco esprime nomine, partecipa all'assemblea dei consorziati, esercitando i relativi compiti e poteri; la quota consortile sottoscritta dall'Ente Parco è pari ad € 500 (1 quota), cui si aggiunge un versamento annuo di contributo al funzionamento pari ad € 1.000. Si precisa che con atto n. 26371 del 08.05.2018, avente effetto dall'11.07.2018, il Consorzio Turismo Torino e Provincia si è trasformato in Società Consortile con la denominazione Turismo Torino e Provincia s.c.r.l., pertanto verrà assoggettato alle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20 del d.lgs. 175/2016 e s.m.i. in sede della prossima revisione periodica prevista con riferimento alla data del 31.12.2018.

A cura dell'Ufficio Affari Generali e legale dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso